



CITTÀ DI NOVI LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settori LL.PP. e Tutela Ambientale - Urbanistica
Uffici Ambiente – Edilizia Privata

**PIANO COMUNALE DI
MACROLOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FISSI DI TELECOMUNICAZIONI E
RADIOTELEVISIVI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CC.....n. 18.....di 15/5/03
IL SEGRETARIO GENERALE

Dicembre 2002

**PIANO COMUNALE DI MACROLOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI
TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 – AMBITO D’APPLICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI.....	3
ART. 3 – AREE DI MACROLOCALIZZAZIONE	3
ART. 4 – CRITERI URBANISTICO-EDILIZI DI PROGETTAZIONE	4
ART. 5 – PIANI DI MICROLOCALIZZAZIONE	4
ART. 6 – PLURALITÀ DI INSTALLAZIONI	5
ART. 7 – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE.....	5
ART. 8 – ADEGUAMENTO E DISMISSIONE DI IMPIANTI ESISTENTI	5
ART. 9 – MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE	5
ART. 10 – ESECUTIVITÀ.....	6
ART. 11 – ALLEGATI	6

ART. 1 – OGGETTO

Le disposizioni del presente Piano disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, alla modifica e all'adeguamento degli impianti dei sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, definitivi o temporanei, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

Il presente Piano non si applica alle installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, a impianti dedicati alle attività di radioamatore e alle comunicazioni in "banda cittadina".

Il presente Piano si applica agli impianti utilizzati per collegamenti punto-punto (ponti radio) limitatamente alle disposizioni di cui al successivo art.4 (CRITERI URBANISTICO-EDILIZI DI PROGETTAZIONE).

L'installazione degli impianti può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, i criteri urbanistico-edilizi, nonchè la normativa statale e regionale vigente in materia.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Piano di attuazione della L. 5 marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti";
- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.Lgs. 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- decreto Ministeriale 23 maggio 1992 "Piano recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni" n. 314;
- legge 07 dicembre 1984 n. 818 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della l. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche);
- decreto del Ministero dell'Ambiente 10.9.98 n. 381 "Norme per la determinazione di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
- linee guida applicative al D.M. 381/98 redatte dai Ministeri dell'Ambiente, delle Comunicazioni e della Sanità;
- legge Regione Piemonte 23 gennaio 1989 n. 6 "Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazione";
- D.P.G.R. 14/04/2000 n.1/R - Piano regionale recante: " Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n.6;
- legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: " Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della

legge 15/3/1997 n.59”;

- legge Regione Piemonte 7 gennaio 2001 n.1 recante:” Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni”;
- legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
- legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 198 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”.

ART. 2 – AMBITO D’APPLICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI

Le indicazioni e i criteri di cui al presente Piano si applicano all’intero territorio comunale.

La realizzazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti oggetto del presente Piano all’interno del Comune di Novi Ligure è consentita in tutte le zone del territorio comunale secondo i criteri e le indicazioni di cui ai successivi articoli.

I suddetti impianti non sono soggetti al rispetto degli indici di piano regolatore relativi all’edificabilità ed all’altezza massima dei fabbricati, trattandosi di impianti che non sono equiparabili alle costruzioni in senso stretto.

Nell’installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Piano.

ART. 3 – AREE DI MACROLOCALIZZAZIONE

Al presente Piano è allegata, sotto la lettera “A”, e ne costituisce parte integrante e sostanziale, la relazione tecnica illustrativa del Piano di Macrolocalizzazione Comunale (P.M.L.C.) redatta dall’A.R.P.A. competente, comprendente gli elaborati cartografici di zonizzazione del territorio, che viene suddiviso in aree di macrolocalizzazione o macroaree.

Si definiscono macroaree le porzioni di territorio comunale omogenee nelle quali l’installazione di impianti è ritenuta idonea o scarsamente idonea.

Ai sensi e per gli effetti del presente Piano il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti tipologie di macroaree:

MACROAREA PREFERENZIALE P 1

MACROAREA PREFERENZIALE P 2

MACROAREA DI ATTENZIONE A 1

MACROAREA DI ATTENZIONE A 2

MACROAREA NEUTRA N

La definizione delle diverse macroaree e i criteri che ne determinano l’individuazione sono contenuti nella relazione tecnica illustrativa di cui all’allegato “A”.

ART. 4 – CRITERI URBANISTICO-EDILIZI DI PROGETTAZIONE

Nella progettazione degli impianti oggetto del presente Piano si dovrà tenere conto dei seguenti criteri progettuali:

- a) all'interno del perimetro urbano così come definito dal P.R.G.C. vigente non è consentita l'installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti;
- b) all'interno del perimetro urbano come sopra definito le strutture di supporto agli impianti poste sopra gli edifici dovranno di norma presentare le seguenti altezze massime:
 - 4 m dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 15 m;
 - 6 m dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore a 15 m.

E' esclusa dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine e sono comunque prevalenti eventuali diverse prescrizioni di cui alla successiva lettera c).

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.).

- c) nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. 490/99, in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, prevarranno, rispetto alle indicazioni di cui alla precedente lettera b), le condizioni e/o prescrizioni indicate dagli Enti medesimi;
- d) nel Centro Storico, nelle aree collinari, nelle aree di margine ambientale e complesso ambientale e sugli immobili dichiarati di interesse storico artistico e/o individuati ai sensi della l.r. 35/95 e relative aree di pertinenza, come definite dal P.R.G.C. vigente, gli impianti e le relative strutture di supporto dovranno presentare caratteristiche estetiche tali da minimizzare l'impatto prodotto dall'installazione della struttura, prevedendo pertanto idonei mascheramenti; le soluzioni tecniche e estetiche adottate saranno sottoposte alla valutazione della Commissione Edilizia, integrata ai sensi della legge regionale 20/89.

I criteri e le indicazioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun modo far venir meno i principi di carattere sanitario stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 5 – PIANI DI MICROLOCALIZZAZIONE

Al fine di consentire la realizzazione di una rete di infrastrutture di telecomunicazioni efficiente, di evitare la proliferazione incontrollata di impianti, nell'ottica di una pianificazione territoriale partecipata, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Piano e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti presenteranno al Comune il proprio piano di microlocalizzazione annuale per la rete.

I piani di microlocalizzazione redatti dai gestori, presentati su cartografia in scala 1:10.000 e 1:5.000 per il centro abitato, conterranno di norma le seguenti informazioni:

- indicazione delle aree o dei siti di interesse per le nuove installazioni e dei siti ove sono già installati impianti, per i quali si prevedono adeguamenti tecnologici, con l'indicazione della classificazione delle aree interessate secondo il P.ML.C.;
- indicazione dell'area interessata dalla copertura del segnale per ciascun impianto;
- indicazione del tipo di supporto su cui verranno installate le antenne;
- documentazione fotografica delle aree o dei siti interessati dai futuri impianti.

Il Comune, sentiti gli uffici competenti, convoca i gestori al fine di concertare, per l'anno successivo, le localizzazioni e definire le eventuali coabitazioni.

Detta programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché le indicazioni contenute nel presente Piano, dovrà produrre i livelli di campo elettromagnetico più bassi che la migliore tecnologia disponibile consenta, compatibilmente con la qualità del servizio svolto.

ART. 6 – PLURALITÀ DI INSTALLAZIONI

In seguito alla presentazione dei piani di microlocalizzazione annuale per la rete da parte dei gestori, ove si verifichi l’intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell’ambito dei rispettivi piani di microlocalizzazione, ovvero l’intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può richiedere la coabitazione (co-siting), fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e dei criteri urbanistico – edilizi di progettazione di cui al precedente art. 4.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 198/2002, in caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

ART. 7 – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

La realizzazione degli impianti come definiti dall’art. 1 del presente Piano è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi di legge.

L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Imprese conformemente a quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 198/2002 e corredata della documentazione nello stesso indicata.

Nel caso di impianti per i quali, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 198/2002, è sufficiente la denuncia di inizio attività, è predisposto apposito modello, allegato al presente Piano sotto la lettera “C”.

L’installazione degli impianti di cui al presente Piano è assoggettata a concessione edilizia in quanto detti impianti si configurano come opere di urbanizzazione, ai sensi del D.Lgs 198/2002.

ART. 8 – ADEGUAMENTO E DISMISSIONE DI IMPIANTI ESISTENTI

Il presente Piano si applica integralmente agli impianti esistenti e regolarmente autorizzati solo al momento in cui intervengano modifiche agli impianti stessi che richiedano un nuovo provvedimento autorizzativo.

In caso di disattivazione di un impianto che non venga riconfermato nel piano di microlocalizzazione successivo, si dovrà provvedere, entro i sei mesi successivi al termine per la presentazione del piano di microlocalizzazione suddetto, alla dismissione dell’impianto medesimo mediante demolizione di tutti gli apparati e delle strutture di supporto e al ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’installazione.

ART. 9 – MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTRONICHE

L’Amministrazione Comunale, mediante stretto accordo con la Provincia e gli Enti competenti, provvederà periodicamente al monitoraggio del fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale.

Le informazioni così ottenute, insieme alla documentazione agli atti per impianti già installati, consentono l’elaborazione della “Mappatura dei livelli di inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale di Novi Ligure”, che si allega al presente Piano sotto la lettera “B”.

ART. 10 – ESECUTIVITÀ

Le disposizioni del presente Piano entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

ART. 11 – ALLEGATI

Al presente Piano sono allegati i seguenti documenti:

Allegato “A”: Relazione tecnica illustrativa del Piano di Macrolocalizzazione (P.M.L.C.) e relativi elaborati cartografici:

- Tavola 0/GEN: Planimetria generale scala 1:12.500
- Tavola 1/GEN: Planimetria generale scala 1: 5.000
- Tavola 2/GEN: Planimetria generale scala 1: 5.000
- Tavola 3/GEN: Planimetria generale scala 1: 5.000
- Tavola 4/GEN: Planimetria generale scala 1: 5.000
- Tavola 5/GEN: Planimetria generale scala 1: 5.000

Allegato “B”: Mappatura dei livelli di inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale di Novi Ligure - Anno 2002

Allegato “C”: Modello di denuncia di inizio attività

I suddetti allegati potranno subire variazioni, modifiche e aggiornamenti ognqualvolta sia ritenuto necessario in conseguenza delle mutate condizioni ambientali, urbanistiche e normative.